



CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli

ORDINANZA

Numero 104
del 09/08/2018

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in modo incontrollato - art. 192 del S.Lgs. 152/2006.

Data Pubblicazione 10/08/2018 n°2262
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

Premesso:

- che con nota assunta al prot. n. 17526 del 08/08/2018 “ Il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “ Parco “ di Ottaviano hanno rilevato un “ abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi “ in un terreno privato di proprietà del Sig. D'Avino Enrico nato a Somma Vesuviana il 18/02/1969 ed ivi residente alla Via Marigliano civ. 168, come si evince dai rilievi fotografici, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e

con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

- che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art, 192, comma e (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”;

Considerato:

- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere: alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede: il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- che è obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.
- Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella comunicazione del “ Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “ Parco “ di Ottaviano.

Preso atto :

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;
- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti ;
- che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un impianto di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto: necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito in controllato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti , nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

Richiamati :

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

al Sig. D'Avino Enrico nato a Somma Vesuviana il 18/02/1969 ed ivi residente alla Via Marigliano civ. 168, in qualità di proprietario dell'area sita nel Comune di Somma Vesuviana in Via Marigliano, civ. 168 b, censita nel Catasto al foglio n. 4 particella 54, nonché trasgressore, di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi,;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D. Lgs.vo n.267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

DEMANDA

al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata al Sig. D'Avino Enrico soprageneralizzato, in qualità di proprietario dell'area sita in località Via Margliano 168 b, censita nel Catasto al foglio n. 4 , particella 54 , nonché trasgressore.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando della Polizia Locale del Comune di Somma Vesuviana;
Comando della Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;
Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione " Parco" di Ottaviano;

che copia del presente provvedimento venga:
Pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
Pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale Lì 09/08/2018

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno